

**TRIBUNALE CIVILE DI VERONA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso in riassunzione del processo n. R. G. Lavoro 4240/2016 del**

**Tribunale di Termini Imerese**

Della Signora **IPPOLITO Rossana**, nata a **Palermo** il **20.10.1972** (C.F.: **PPLRSN72R60G273T**), residente a Termini Imerese alla via G. Marconi n.24, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente atto dall'Avv. **Francesco GIUNTA** (C.F.: **GNTFNC68S23G273I**), presso il quale è elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via G. Mazzini n. 14.

**Per comunicazioni: tel./fax 091.8115449**

**PEC: francesco.giunta@cert.avvocatitermini.it**

**Contro**

**MIUR, (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA;**

**e nei confronti**

- **UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA;**
- **UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO..**

**Premesso**

- Che, con ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al **n. r. g. 4240/20165** presso il Tribunale Civile di Termini Imerese – Sezione Lavoro, **IPPOLITO Rossana** conveniva in giudizio il **MIUR, (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA** e l'**UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA, AMBITO**



**TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO**, di seguito si riporta il contenuto del ricorso introduttivo:

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c**

*Della Signora **IPPOLITO Rossana**, nata a Palermo il 20.10.1972 (C.F.: PPLRSN72R60G273T), residente a Termini Imerese alla via G. Marconi n.24, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv. **Francesco GIUNTA** (C.F.: GNTFNC68S23G273I), presso il quale è elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via G. Mazzini n. 14.*

**Per comunicazioni: tel./fax 091.8115449**

**PEC: francesco.giunta@cert.avvocatitermini.it**

**PREMESSO CHE LA RICORRENTE**

*è docente di scuola primaria, in quanto vincitrice del concorso ordinario (indetto con D.M. 2/4/1999) per l'abilitazione, idoneità e insegnamento nelle scuole elementari (oggi primarie) e contestualmente per l'insegnamento della lingua inglese nonché di due corsi abilitanti (Ordinanza Ministeriale 33/2000 per la scuola materna e Ordinanza Ministeriale 153/99 per la scuola elementare);*

*ha prestato servizio pre-ruolo, sempre nella scuola primaria, dal 1994 al 1996 presso scuola parificata e dal 2001 al 2015 presso scuola statale, acquisendo il relativo punteggio;*

*dal 1° settembre 2015 è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo;*

*all'atto della nomina e immissione in ruolo la Signora **IPPOLITO Rossana** si trovava collocata nella G.A.E. (Graduatoria Ad Esaurimento) della Provincia di Palermo, relativa al triennio 2014/2017, con punti 190.*

*la Signora **IPPOLITO**, dopo avere accettato la proposta di nomina provvisoria, è stata assegnata alla Direzione Didattica Primo Circolo di Termini Imerese.*

*con atto del 29/07/2016 inviato via mail, il M.I.U.R.(Ministero Istruzione Università Ricerca) ha comunicato alla ricorrente che si è proceduto all'assegnazione della stessa, quale sede definitiva, nel VENETO, AMBITO 0001, TIPOLOGIA POSTO: COMUNE;*



con successiva comunicazione, sempre a mezzo di posta elettronica istituzionale del 24 agosto 2016, veniva comunicato alla Signora **IPPOLITO Rossana** l'Istituto presso il quale è stata assegnata per il triennio successivo **VRIC878008 – STADIO – BORGO MILANO (AMBITO VEN0000001) – TIPO POSTO: COMUNE – CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA;**

con ulteriore comunicazione, sempre a mezzo di posta elettronica istituzionale del 26 agosto 2016 (cioè dopo soli due giorni), la sede di assegnazione veniva modificata in **VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N (AMBITO VEN000001) TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA)** invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale della SICILIA.

La procedura di assegnazione della ricorrente in Veneto, disposta dal M.I.U.R., invece che nell'Ambito SICILIA, e dunque a oltre 1.300 km di distanza dalla residenza della Signora **Rossana IPPOLITO**, è gravemente lesiva dei diritti soggettivi della stessa per i seguenti

### **MOTIVI**

1)- *Disparità di trattamento – Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.* 1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa Ordinanza Ministeriale n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M.(Graduatoria di Merito) del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle G.A.E., che non trova riscontro nella legge n. 107/2015. Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che "... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis). Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle G.A.E.



che, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi. Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che "Gli assunti nell'A.S. 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... "; mentre per gli "... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ..." è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro "... parteciperanno a mobilità territoriale". Così facendo, solo ai primi provenienti da G.M. concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da G.A.E.), come la ricorrente, che è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.M. del 01.04.1999, oltre a due corsi abilitanti, vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (come la ricorrente nel 1999).Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle G.A.E. da tempo ed è stata impiegata per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi) e viene penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale). Ciò è assolutamente ingiusto e "contra legem", in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle G.A.E..

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle G.A.E., come la ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016 è la seguente:

L'art. 6 del CCNI, rubricato "Fasi dei trasferimenti e passaggi", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi)



*progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle G.A.E. - statuendo quanto segue: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

### **FASE A**

*1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS (Dotazione Organica di Sostegno), i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E.. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

### **FASE B**

*1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

*2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della*



*Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

### **FASE C**

*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da G.A.E., parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E., dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

### **FASE D**

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

*2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.*

*3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.*

*Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti:*

*a) la fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 e anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A;b) la fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra*



*interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (Graduatorie di Merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'O.M. 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle G.M./2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito;*

*c) la fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle G.A.E. assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle G.A.E. in fase B e C;*

*d) la fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da G.A.E. che da G.M.) e docenti G.M./2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (G.A.E. e G.M.) e dei docenti G.M./2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente e illegittimamente, i docenti G.A.E. assunti nella fase B e C. Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015. E infatti, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle G.A.E. nelle fasi B e C. Invece, l'art.6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della "FASE B" prevede che "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ....". Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle G.A.E., era solo su ambito provinciale e non su scuola. E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'O.M. 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal*



modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015. Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle G.A.E., senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015. E infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle G.A.E..

Fatto sta che – per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 - la ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della SICILIA AMBITO 0022 che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 64, superiore (o pari) ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla G.M. del concorso 2012 - quali le Sigg. CUSIMANO Daniela nata il 18.08.1970 (punti 59), CUSUMANO Franca Maria nata il 31.08.1970 (punti 52), DI SCIACCA Carmen Maria nata il 28.09.1974 (punti 64), MADONIA Rosalia nata il 21.01.1969 (punti 60), assegnate nella Provincia di Palermo- le Sigg. CIANCIMINO Antonella nata il 19.12.1979 (punti 60), GIBALDO Epifania nata il 06.03.1958 (punti 55), assegnate nella Provincia di Agrigento – le Sigg. CALI' Maria nata il 23.03.1971 (punti 56), CELESTE Maria Concetta nata il 16.08.1972 (punti 59), assegnate nella Provincia di Caltanissetta – le Sigg. COPPOLA Grazia nata il 16.01.1956 (punti 64), CORDOVANA Tiziana nata il 06.08.1965 (punti 60), MARZULLO Silvana nata il 02.07.1961 (punti 63), assegnate nella Provincia di Catania, la stessa è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti, pur avendo costoro un punteggio inferiore (o pari). Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in





generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, non sarebbero stati occupati (e assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto. Con la conseguenza che, in ogni caso, in carenza di posti disponibili nella provincia di Palermo, concorrendo a livello nazionale, senza nemmeno comprendere, per carenza assoluta di trasparenza, le relative modalità su cui si è fondato il c.d. "algoritmo" per la individuazione delle sedi, la ricorrente si è vista assegnata la seguente sede definitiva **VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N (AMBITO VEN000001) TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE - SCUOLA PRIMARIA)** invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Palermo. L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle G.A.E. ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Palermo, riservata invece esclusivamente e inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

In merito alla competenza a decidere, resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., al comma 1, prevede che "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.". Ne consegue, pertanto, che la ricorrente, che ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima sede quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in base al punteggio in possesso, dovendo concorrere ai sensi di legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 – previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data - ha diritto all'assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, avendo totalizzato punti 64, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 sopra



indicati che hanno totalizzato punteggi inferiori. In ultimo, occorre sottolineare la gravissima eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione. Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.A.E. e quelli provenienti dal concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'art.4 sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 44 anni sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); dell'art.97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità. E infatti, si consideri quanto segue. La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione: a)innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.Il comma 73 così recita: "Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva". Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono "secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali". Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari;

b)poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da G.M. concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da G.A.E. in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b). Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da G.A.E. in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria. Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da G.M. concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale



omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo. Solo che ciò non può assolutamente essere. Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle G.A.E.. In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali. Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle G.M. del concorso 2012 che dalle G.A.E.. Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

### 3- Sussistenza del "fumus boni iuris" e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi. Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle G.A.E., tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, il ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi. Peraltro, il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle G.A.E. e quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle G.A.E.). Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato,



*come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Verona.*

*3.2) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è stata fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della Signora **IPPOLITO Rossana** presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona. Questa, infatti, all'età di 44 anni, che aveva chiesto ed ottenuto per motivi di salute, di differire la presa in servizio, confidando nella sua assegnazione definitiva a Palermo o quanto meno nell'Ambito SICILIA, pur essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita con concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.M. del 01.04.1999, e dunque ben 13 anni prima rispetto agli abilitati del 2012, si trova adesso costretta a dover trasferirsi definitivamente da Termini Imerese in provincia di Palermo a Verona, con gravissime ripercussioni per la famiglia (la ricorrente è madre di un bimbo di dodici anni). D'altronde, la ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – e in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 64 e quindi di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia di Palermo; e tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo essendo tale punteggio superiore a quello posseduto da altri docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012, come sopra meglio specificati.*

*Ciò premesso, la Signora **IPPOLITO Rossana**, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti*

### **DOMANDE**

*1. In ordine al "fumus boni iuris", nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della Signora **IPPOLITO Rossana** all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta;*

*2. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni al **VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N***



**(AMBITO VEN000001) TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA)**, assegnando anche temporaneamente e con riserva la Signora **IPPOLITO Rossana** presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3. In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni **presso VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N (AMBITO VEN000001) TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA)** assegnando anche temporaneamente e con riserva la Signora **IPPOLITO Rossana** l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5. Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo di comunicare gli indirizzi delle Sigg. **CUSIMANO Daniela, CUSUMANO Franca Maria, DI SCIACCA Carmen Maria, MADONIA Rosalia**, assegnate nella Provincia di Palermo - le Sigg. **CIANCIMINO Antonella, GIBALDO Epifania**, assegnate nella Provincia di Agrigento – le Sigg. **CALI' Maria, CELESTE Maria Concetta**, assegnate nella Provincia di Caltanissetta – le Sigg. **COPPOLA Grazia, CORDOVANA Tiziana, MARZULLO Silvana**, tutti docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla G.M. del concorso 2012, indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio pubblicato in data 13.8.2016, in modo incompleto;

6. ancora, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provinciale di Palermo;



7. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8. Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Termini Imerese, lì 30.11.2016

Avv. Francesco GIUNTA

- Che il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza venivano notificati alle parti interessate, ai sensi ed agli effetti della art. 151 c.p.c., le quali tuttavia non si costituivano in giudizio;
- che all'udienza del giorno **11 gennaio 2017**, il Giudice del Lavoro sollevava d'ufficio la questione inerente la competenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, nel presupposto che la Ricorrente presta, attualmente, la propria attività lavorativa in provincia di Verona e concedeva alle parti il termine fino a giorni 5 prima dell'udienza del **15 febbraio 2017** per depositare note scritte in merito alla questione inerente la competenza;
- che al termine dell'udienza del **15 febbraio 2017**, il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva assunta nel corso della stessa, nella contumacia delle parti resistenti, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese e contestualmente dichiarava la competenza dell'adito Tribunale di Verona;
- che la ricorrente intende riassumere il giudizio nei confronti del **MIUR, (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA', DELLA RICERCA, dell' UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA e dell' UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO.**



Tutto ciò premesso, **IPPOLITO Rossana**, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che

### **L'ON.LE TRIBUNALE VOGLIA**

fissare, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza in cui il processo sopra indicato deve proseguire affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

### **PIACCIA ALL'ON.LE GIUDICE DEL LAVORO**

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

1. In ordine al “*fumus boni iuris*”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNL dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della Signora **IPPOLITO Rossana** all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta;
2. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni al **VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N (AMBITO VEN000001) TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA**), assegnando anche temporaneamente e con riserva la Signora **IPPOLITO Rossana** presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
3. In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso **VRIC83900N-VR 06 CHIEVO BASSONA B.GO N (AMBITO VEN000001)**



**TIPO POSTO: COMUNE - CLASSE DI CONCORSO: EEEE - SCUOLA PRIMARIA)** assegnando anche temporaneamente e con riserva la Signora **IPPOLITO Rossana** all'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei e opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

4. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei e opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

5. Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo di comunicare gli indirizzi delle Sigg. **CUSIMANO Daniela, CUSUMANO Franca Maria, DI SCIACCA Carmen Maria, MADONIA Rosalia**, assegnate nella Provincia di Palermo - le Sigg. **CIANCIMINO Antonella, GIBALDO Epifania**, assegnate nella Provincia di Agrigento - le Sigg. **CALI' Maria, CELESTE Maria Concetta**, assegnate nella Provincia di Caltanissetta - le Sigg. **COPPOLA Grazia, CORDOVANA Tiziana, MARZULLO Silvana**, tutti docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla G.M. del concorso 2012, indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio pubblicato in data 13.8.2016, in modo incompleto;

6. ancora, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, **autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.**, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provinciale di Palermo;

7. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8. Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

**Si produce:**

- Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale ;





- Bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;
- Bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata al ricorrente;
- Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016;
- CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016;
- Email da M.I.U.R. del 29.07.2016;
- Email da M.I.U.R. del 24.08.2016;
- Email da M.I.U.R. del 26.08.2016;
- Provvedimento del Giudice del Lavoro dichiarazione incompetenza Tribunale di Termini Imerese del **15 febbraio 2017**.
- Documento Identità e Codice Fiscale Signora **IPPOLITO Rossana**;

Si dichiara, inoltre, che il valore della causa è indeterminabile.

Termini Imerese, lì 08.03.2017

*Avv. Francesco GIUNTA*



Nomino per essere rappresentata e difesa nel presente giudizio, l'Avv. **Francesco Giunta**.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito a Termini Imerese in via Giuseppe Mazzini n. 14.

Vale per ogni fase e grado del giudizio. Per azioni cautelari ed atti esecutivi, nonché per transigere e rinunciare agli atti del giudizio. Per chiamata di terzi. Con ogni altra facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare sostituti.


Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 e di autorizzare il trattamento dei miei dati sensibili.

Termini Imerese lì 8 marzo 2017



PER AUTENTICA

Avv. *Francesco Giunta*



**N. 543 /2017**

**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice,

Letto il ricorso che precede proposto da

**ROSSANA IPPOLITO**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**FISSA**

Per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 02/05/2017 alle ore **12:50**

mandando alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro il 05/04/2017.

Assegna alla parte convenuta termine sino al 28/04/2017 per il deposito di eventuale memoria difensiva.

*L'udienza di cui sopra sarà dedicata all'interrogatorio delle parti ed al tentativo di conciliazione ed all'illustrazione delle rispettive difese ed istanze. Ove ritenuto necessario, sarà fissata dal giudice apposita e successiva udienza per lo svolgimento di altre attività istruttorie.*

Verona, 21/03/2017

**IL GIUDICE**

dott. Marco Cucchetto





**TRIBUNALE di VERONA**

Sezione lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

Tra

**ROSSANA IPPOLITO**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

**UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

**AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**

Oggi **2 maggio 2017**, sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dr. Marco Cucchetto l'avv. Nicola Bonetti in sostituzione dell'avv. Francesco Giunta come da delega che deposita per la parte ricorrente, il quale il chiede rinvio con assegnazione di nuovo congruo termine per notifica, stante la mancata comunicazione via PEC del decreto di fissazione udienza, con autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c.

Il Giudice, preso atto, rinvia all'udienza del 12.7.17 ore 13:00, assegnando termine per notifica del ricorso e del presente verbale alle parti convenute fino al 31.5.17, autorizzando la notifica ai controinteressati ex art.151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Il Giudice

dr. Marco Cucchetto



## ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto Avv. Francesco Giunta, ai sensi dell'art.18, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, introdotto dall'art.52 d.l. n.90 del 24/06/2014, attesto che i seguenti atti: 1. “ Ricorso in riassunzione del processo n. R.G. 4240/2016 del Tribunale di Termini Imerese”; 2. procura alle liti; 3. decreto di fissazione udienza del 21.03.2017; 4. Verbale di prima udienza del 02 maggio 2017; relativi al procedimento n.543/2017 promosso dalla sig.ra Ippolito Rossana nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Ufficio scolastico Regionale per il Veneto- Ambito Territoriale di Verona, Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo, è copia analogica conforme al corrispondente atto in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico portante il n. R.G. 543/2017 del Tribunale di Verona, Sez. Lavoro.

Esso consta di n. 20 pagine esclusa la presente.

Termini Imerese, lì 15.05.2017

**Avv Francesco Giunta**